

## Tribunale di Perugia, Sez. lavoro, 20 aprile 2010

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Ce.Vi., dirigente della Regione dell'Umbria ancora in servizio, chiede affermarsi il suo diritto a permanere in servizio essendo venuti meno per effetto della *Legge Statale n. 15/2009* di cui invoca l'applicazione i presupposti normativi legittimanti tanto le delibere di GM, quanto il conseguente provvedimento di sua collocazione in quiescenza, basati sul raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.

La nuova disposizione, invocata, sopravvenuta rispetto alla comunicazione del recesso datoriale, individua come presupposto il requisito diverso del raggiungimento dell'anzianità di servizio di 40 anni.

Ravvisando l'urgenza di un provvedimento giudiziale anteriore all'efficacia del preavvisato collocamento in quiescenza, il ricorrente ha contemporaneamente azionato tutela ex *art. 700 C.p.C.*

La convenuta Regione dell'Umbria si è costituita contestando la pretesa del ricorrente.

Questo Giudice ha provveduto sulla istanza formulata ai sensi *dell'art. 700 C.p.C.* con ordinanza reiettiva in data 22 luglio 2009.

Tale ordinanza deve in questa sede integralmente richiamarsi

Il recesso intimato al Vi. dalla oggi resistente Regione dell'Umbria trova suo fondamento diretto nella Legge Regionale n. 14/2008 e nei provvedimenti di GR che a tale disciplina hanno inteso dare esecuzione.

La legge regionale appena citata è dichiaratamente rivolta al contenimento della spesa e si muove sulla via aperta dalla *Legge Statale 6 agosto 2008 n. 133* che all'art. 72, comma 11 affermava che "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi".

Nel caso di specie il recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale è stato intimato al Vi. nel dicembre 2008, nella piena vigenza sia della richiamata *L. Statale n. 133/2008*, che della Legge regionale 14/2008 con la quale la Regione, come sopra richiamato, ha sia pur implicitamente inteso avvalersi, disciplinandola, della facoltà riconosciuta dal Legislatore Statale con la *L. n. 133* di recedere dai rapporti di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima di 40 anni di contribuzione.

Il recesso venne dunque correttamente esercitato da parte della Regione Umbria prima del sopravvenire della *Legge Statale 4 marzo 2009 n. 15* che all'art. 6, comma 3 stabiliva che Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: "dell'anzianità massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni".

Dalla lettera della *L. n. 15* non si evince alcun effetto retroattivo della disposizione invocata.

Già pertanto osservava questo Giudice che la modifica legislativa intervenuta dopo l'intimazione del recesso non potesse produrre l'inefficacia, tanto meno l'illegittimità, del recesso già intimato.

Ma, successivamente, a conferma di quanto già argomentato, è intervenuto il *D.L. n. 78/2009*, convertito nella *legge n. 102/2009* con cui ancora una volta il medesimo comma 11 dell'articolo 72 citato è stato sostituito con la reintroduzione del presupposto dell'anzianità contributiva di 40 anni. Il nuovo testo fa esplicita salvezza di tutte le cessazioni dal servizio ormai disposte o "preavvisate" per effetto della risoluzione unilaterale in conseguenza del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione della medesima norma, ma nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della *L. n. 15/2009*.

Il ricorso va dunque respinto.

Ragioni di equità sostanziale consentono una parziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti nella misura di un mezzo, la restante parte rimanendo a carico del ricorrente che, in ragione della sua soccombenza, ne rifonderà l'importo alla resistente nella misura liquidata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Respinge il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti nella misura di un mezzo le spese di giudizio.

Pone la restante parte, che liquida in Euro 390,00 per funzioni, Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CI ed IVA come per legge, a carico del ricorrente che ne rifonderà l'importo alla resistente.

Così deciso in Perugia, il 20 aprile 2010.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2010.